

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO SLP CISL

CAPITOLO 1

I SOCI

Art. 1 - Soci

Possono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Poste, del settore degli appalti e dei recapiti nonché della comunicazione e della logistica postale, anche con contratto a tempo determinato.

L'atto di delega al SLP-CISL deve essere sottoscritto dall'interessato ed indirizzato alla Segreteria Territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del SLP possono iscriversi nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa.

Contro la delibera di non accettazione dell'atto di delega, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione al SLP decorre dal momento della sottoscrizione della delega; le sezioni territoriali devono trasmettere la delega stessa non oltre il mese di sottoscrizione alle competenti direzioni aziendali.

Il socio è tenuto a corrispondere il contributo mensile fissato a decorrere dal 1° giorno del mese successivo dalla sottoscrizione dell'adesione alla Organizzazione.

Le Federazioni ed i servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on-line degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture Cisl e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il proselitismo.

Art. 2 - Iscrizione soci espulsi

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Slp e dell'art. 18 del presente Regolamento i soci espulsi dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione alla Segreteria Territoriale, ove l'ex socio era iscritto al momento della espulsione.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo territoriale che esprimerà il suo giudizio nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda a maggioranza dei 2/3 e deve essere ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente UST.

Art. 3 - Rilascio tessere

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 Aprile, per gli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere , va consegnata la tessera per l'anno in corso.

A coloro i quali sottoscrivono l'atto di delega nel corso dell'anno, la tessera deve essere rilasciata al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione.

CAPITOLO 2

LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI E LE DESIGNAZIONI

Art. 4 - Incompatibilità

Le cariche di componente della Segreteria Confederale, della Segreteria Nazionale SLP, delle Segreterie di Unione Sindacale Regionale e Territoriale, sono incompatibili tra loro.

Non sono incompatibili, limitatamente al 1° mandato successivo alla pluricomposizione di una Federazione di I^ e II^ affiliazione, gli incarichi di Segreteria di I^ e II^ affiliazione.

Le cariche di Segreteria di Unione Sindacale Regionale/Interregionale e di Unione Sindacale Territoriale sono incompatibili con le cariche di Segreteria del SLP- CISL Regionale/Interregionale e Territoriale.

Sono inoltre incompatibili tra loro le cariche di Segretario e Segretario Aggiunto a tutti i livelli e la carica di Segretario Nazionale con qualsiasi incarico a livello territoriale e regionale/Interregionale.

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretario generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società collaterali alla Cisl.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segreteria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine bancaria. Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti. Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di attuazione allo Statuto della Cisl.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di Viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di collocamento, agenzie di sviluppo, di incontro domanda offerta, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre a quello di segreteria.

Infine sono incompatibili gli incarichi di componente di Segreteria a tutti i livelli con le funzioni di Quadro di 1° livello (A1 nel CCNL Poste o mansione equivalente in altri CCNL) all'interno delle Aziende.

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 42 dello Statuto Slp e nel presente articolo sono automatiche e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta subito dopo i 15 giorni dall'evento o dalla notifica (art. 6 Regolamento), dall'organismo competente per territorio.

Art. 5 – Definizione Incompatibilità

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto Slp s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 43 dello Statuto e 4-6 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 6 - Adempimenti - Applicazione Incompatibilità

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicare entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale Confederale di cui all'articolo 11 del Regolamento CISL, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 43 dello Statuto Slp, comma 1 lettera *a* e *c*, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento deve optare per un sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il/La candidato/a alla carica di Sindaco, Presidente di Regione e alle Assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunale,

dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette dimissioni le segreterie competenti a tutti i livelli al momento della scadenza del 15[^] giorno della pubblicità della candidatura, devono dichiarare la decadenza e procedere in conformità dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente Regolamento..

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione degli organi statutari previsti, decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti dalle cariche sindacali di cui alle lettere a),b),c),d) dell'art. 43 dello Statuto Slp e dell'art. 4 del presente Regolamento possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo tre anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente articolo, sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio ed in caso di inadempienza, dalle Segreterie Regionali/Interregionale o Nazionale che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della SLP.

Spetta alla Segreteria Nazionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Art. 7- Cariche e numero mandati

Ai fini dell'applicazione dell'art. 42 comma 1 dello Statuto Slp il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 42 comma 1 dello Statuto SIp, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e componente di segreteria, si stabilisce che:

- a) per il Segretario Generale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale;
- b) per i Segretari Generali e i Segretari Generali aggiunti di Federazione regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di segreteria a tutti i livelli di Federazione il periodo massimo è di 3 mandati.

Le disposizioni previste nel presente comma sono vincolate alla modifica dell'art. 42 comma 1 dello Statuto SIp.

Il/La dirigente sindacale a qualsiasi livello non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché con ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019 per uniformarsi.

Il/La dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello, non potrà essere rieletto nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Art. 8 – La designazione dei rappresentanti SLP

I Consigli Direttivi Regionali/Interregionale e Territoriali ed il Comitato Esecutivo Nazionale sono competenti a designare i rappresentanti della Organizzazione presso organismi sindacali, aziendali, Enti, Associazioni e/o Società tenendo presenti le norme sulla incompatibilità e l'esigenza di assicurare:

- La piena autonomia del sindacato;
- Il più alto grado di competenza e professionalità;
- La massima funzionalità degli organi sindacali.

Le designazioni possono essere deliberate previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dal comma precedente.

L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura della attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione Sindacale.

Le Segreterie territoriali e regionali e interregionali relazionano ai consigli competenti; la Segreteria Nazionale relaziona all'Esecutivo.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato ai Consigli Direttivi competenti o al comitato Esecutivo Nazionale, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

CAPITOLO III

AZIONE SINDACALE E SCIOPERO

Art. 9 - Azione sindacale

Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento da parte del Sindacato, nei confronti di qualunque problema a carattere organizzativo o rivendicativo sul piano locale, regionale o nazionale, nell'interesse dei soci rappresentati in seno al Sindacato.

Qualunque azione intrapresa dai territori che investa un problema riguardante più territori deve essere coordinata e diretta dal rispettivo Organo Centrale o Regionale o Interregionale, mentre se l'azione riguarda più regioni, l'Organo di Coordinamento è la Segreteria Nazionale.

In tal caso quindi al territorio è riconosciuto soltanto il compito di promuovere e stimolare l'azione degli organi competenti.

Le iniziative presso il Parlamento per la presentazione di particolari proposte di legge spettano agli Organi Centrali del SLP.

La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell'azione sindacale deliberata, spetta agli Organi Nazionali di SLP.

La Regione ed i Territori contribuiscono alla divulgazione locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di stampa.

Art. 10 - Sciopero

La proclamazione dello sciopero per problemi di carattere locale, limitato alla Regione o al Territorio deve essere partecipata alla Segreteria Nazionale e Regionale/Interregionale SLP e rispettivamente alle USR/USI e UST.

CAPITOLO IV

FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

Art. 11 - Validità sedute e votazioni

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

La votazione per la elezione delle cariche avviene a scrutinio segreto.

Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (segreterie, esecutivo, ecc) o per la designazione dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale ed i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.

Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca.

Per l'elezione del Comitato Esecutivo od organismi similari con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale le proposte del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Art. 12 - Modalità

La durata degli interventi è limitata solo per specifica decisione degli Organismi annunciata di volta in volta e su ogni singolo argomento all'o.d.g..

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali hanno facoltà di far intervenire alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperti per le particolari materie di discussione.

I singoli membri degli organi hanno la facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 13 - Dimissioni dagli organi

Le dimissioni dagli organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto all'organo che ha conferito l'incarico e per conoscenza alla Segreteria Nazionale e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tale scopo previo accordo con la Segreteria Nazionale, entro 30 giorni dalle dimissioni; le stesse possono essere accettate o respinte e sino a tale data non sono esecutive.

Nei casi in cui la struttura non provvede a convocare l'organismo preposto entro 15 giorni successivi all'evento, l'iniziativa sarà assunta dalla Segreteria Nazionale. Le dimissioni del Segretario Generale a tutti i livelli comportano le dimissioni della Segreteria.

Per la elezione degli incarichi resisi vacanti a seguito della accettazione delle dimissioni, il Consiglio Direttivo competente ha facoltà di procedere alla sostituzione nel corso della stessa riunione.

Art. 14 - Decadenza e revoca degli incarichi

I componenti del Consiglio Generale che vengono collocati a riposo e quelli di cui alle lettere b), c) d) e) ed f) dell'art. 23 del Regolamento, nel momento in cui non rivestono più tali incarichi, decadono da tale organismo e dall'Esecutivo Nazionale, se ne fanno parte.

Nei casi di trasferimento in altro territorio per chi riveste incarichi a livello territoriale, o in altra Regione per chi riveste incarichi a livello regionale, gli stessi decadono dall'incarico rivestito; non sono compresi in questa fattispecie i casi nei quali il trasferimento disposto dall'Azienda riguardi solo la partita contabile stipendiale del socio il quale continui a svolgere l'attività lavorativa nello stesso ambito territoriale.

Parimenti decadono dall'incarico coloro i quali risultino assenti nelle riunioni di Organi senza giustificato motivo, per almeno tre volte consecutive.

Art. 15 - Composizione organi

Su richiesta motivata dei 2/3 dei Consigli Direttivi Regionali/Interregionali e Territoriali, la Segreteria Nazionale può concedere la deroga per la elevazione dei componenti dei direttivi stessi nella misura di 2.

La composizione delle Segreterie dovrà prevedere una presenza femminile.

Art. 16 - Integrazione Consigli Direttivi

Qualora la lista dei candidati per la elezione del Consiglio Direttivo a tutti i livelli sia esaurita o il numero dei candidati risulti pari al numero degli eleggibili, la Segreteria competente per territorio propone al proprio Consiglio Direttivo, che ratifica, il nominativo del nuovo componente il Consiglio Direttivo stesso.

La relativa delibera va assunta a maggioranza qualificata.

Art. 17 – Partecipazione alle riunioni delle Segreterie e dei Coordinamenti Quadri

Il segretario Generale o un suo rappresentante partecipa di diritto alle riunioni del Coordinamento Nazionale Quadri e della consulta.

Il Segretario Regionale, o un suo rappresentante, partecipa di diritto alle riunioni del Coordinamento Regionale Quadri.

Il Responsabile del coordinamento Regionale Quadri partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale.

CAPITOLO V

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 - Modalità ricorsi

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari spetta a tutti i soci ed alle strutture del SLP CISL.

La relativa denuncia va presentata entro 60 giorni dall'evento al Collegio Nazionale dei Probiviri .

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso l'ufficio del Collegio presso la Segreteria Nazionale. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso presentato al Collegio non rientri nella sua competenza a norma dell'art. 29 del Regolamento di Attuazione allo Statuto confederale, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

La presentazione del ricorso va inoltre notificata, sempre mediante raccomandata A/R, a cura del ricorrente a tutte le parti, ivi compresa la Segreteria Nazionale SLP, pena la improcedibilità.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

I ricorsi debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra ai fini della decorrenza dei termini (60 gg.) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di 15 giorni, fissato dall'art.45 dello Statuto Slp per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Avverso il provvedimento sancito dal Collegio Nazionale dei Probiviri il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione, al Collegio Confederale dei Probiviri che decide in ultima e definitiva istanza entro 180 giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Collegio. Il termine dei 180 giorni resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non si pronunci entro il termine stabilito, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della struttura ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Collegio, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito.

In caso di mancata decisione entro il termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Probiviri.

I termini per la definizione della decisione sui ricorsi da parte del Collegio restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso Nazionale del SLP alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 18 dello Statuto SLP e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Art. 19 - Sanzioni

Il Collegio Nazionale dei Probiviri se ritiene la denuncia manifestamente infondata, la archivia dandone adeguata motivazione. In caso contrario, apre l'istruttoria.

Al socio che:

- a) non abbia osservato le norme dello Statuto;
- b) abbia commesso atti indegni contro la Società;
- c) abbia commesso coscientemente atti che abbiano creato danni morali e materiali alla Organizzazione;
- d) abbia infranto la disciplina sindacale;

dovrà essere comminata, dal Collegio Nazionale dei Probiviri, una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la destituzione dalle eventuali cariche;
- d) la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- e) la espulsione.

A) Il richiamo scritto, è inflitto:

- per inosservanza lieve delle norme regolamentari;
- per infrazione lieve alla disciplina sindacale.

B) La deplorazione con diffida è inflitta:

- per chi abbia commesso coscientemente atti che abbiano arrecato lievi danni morali e materiali all'Organizzazione;
- per recidiva nell'infrazione lieve della disciplina sindacale o per una infrazione ancora più grave alla medesima;
- per inosservanza lieve delle norme statutarie.

C) La destituzione dalle eventuali cariche è inflitta:

- per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo precedentemente alla diffida;
- per inosservanza grave alle norme statutarie.

D) La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione dalle eventuali cariche, è inflitta:

- per mancata partecipazione a scioperi di categoria proclamati secondo le procedure previste;
- per comportamento che riveli mancanza del senso di responsabilità derivante dall'appartenenza all'Organo cui si è stati eletti;
- per atteggiamenti assunti in occasione di azioni sindacali di carattere rivendicativo e vertenziale che arrechino danni morali e materiali o si rivelino contrari agli interessi contingenti dell'Organizzazione;
- per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo precedentemente alla destituzione dalle cariche, o per gravi danni morali e materiali arrecati alla Organizzazione.

Durante il periodo di sospensione, non è accettato il pagamento delle quote sociali da parte del socio punito con tale sanzione.

E) Il socio incorre nella espulsione:

- per recidiva nei fatti che in precedenza hanno dato luogo alla sospensione;
- per violazione dolosa delle norme statutarie e regolamentari;
- per illecito uso o distrazione delle somme di proprietà dell'Organizzazione, amministrare o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da Dirigenti o Organizzati;

- per richiesta o accettazione, a titolo personale, di compensi di qualsiasi specie o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dal socio, in conseguenza della attività sindacale prestata a favore del socio medesimo;
- per violazione dolosa dei doveri sindacali relativi alla segretezza degli atti e dei documenti non ancora resi ufficiali dagli Organi Direttivi Nazionali, Regionali e Territoriali, le cui conseguenze arrechino danni morali e materiali all'Organizzazione;
- per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti gravi contro il buoncostume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita, o per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per fatti che rivelino mancanza di senso dell'onore o del senso morale;
- per gravi danni, dolosi, morali e materiali arrecati all'Organizzazione.

In caso di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, per atti che abbiano arrecato danni morali e materiali all'Organizzazione, l'onere della prova è a carico dell'Organo o del socio denunciante.

Art. 20 - Procedimento disciplinare

Gli Organi del Territorio, avuta conoscenza direttamente o indirettamente, di atti compiuti dal socio che diano luogo all'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, tramite la Segreteria Nazionale e mettendone a conoscenza gli Organi Regionali, li deve denunciare entro 60 giorni per iscritto al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale è tenuto all'istruttoria e alla sentenza entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della denuncia.

Della denuncia fatta, il Territorio deve darne comunicazione al socio interessato.

Il socio a cui sono state fatte le contestazioni, ha 10 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le proprie deduzioni.

Egli inoltre può richiedere di essere ascoltato anche verbalmente dal Collegio Nazionale dei Probiviri. La sanzione inflitta, debitamente motivata, deve essere comunicata al socio interessato per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca e

documenti il ricevimento del lodo stesso, entro 5 giorni dalla decisione adottata, a cura del Presidente del Collegio nazionale dei Probiviri .

Tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare, sono custoditi nell'archivio del Collegio Nazionale dei Probiviri; copia della sentenza deve essere inviata a cura del Collegio stesso, al Territorio, alla Regione e alla Segreteria Nazionale SLP.

Avverso la sentenza , il socio può ricorrere al Collegio Confederale dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza stessa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Presidente dei Probiviri, dando comunicazione della sanzione al socio interessato, deve anche indicargli il diritto che egli ha del ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri ed i termini di scadenza del diritto stesso.

Ai fini del calcolo dei termini perentori sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 21 - Ricorsi

Le vertenze elettorali relative alle elezioni agli organi sono di competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze riguardanti elezioni ai Congressi di qualunque ordine e grado sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Tutti i ricorsi e le eventuali irregolarità verbalizzate durante le operazioni elettorali, ad eccezione di quelle previste dal 1 comma del presente articolo, sono esaminate e risolte dalla Commissione Elettorale, prima della proclamazione degli eletti.

CAPITOLO VI

GLI ORGANI

Art. 22 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali a scrutinio diretto e segreto.

I Regolamenti congressuali fisseranno una percentuale minima di delegati di entrambi i sessi e di under 35 da inserire nelle liste e da eleggere.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti e subentrati a qualsiasi titolo del Consiglio Generale.

Art. 23 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto:

- a) da 90 componenti eletti dal Congresso;
- b) dai Segretari Regionali e Interregionali;
- c) dal Coordinatore Nazionale Quadri;
- d) dalla Coordinatrice Nazionale Donne;
- e) dal Coordinatore Nazionale Giovani;
- f) dal coordinatore nazionale delle aziende del Gruppo Poste;
- g) dal coordinatore nazionale delle aziende private di appalto, recapito e logistica postale
- h) dal Presidente dell'A.D.P.I.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita una presenza di entrambi i sessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del presente Regolamento e comunque una rappresentanza femminile di almeno il 30%.

Partecipano con il solo diritto di parola i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri.

Art. 24 - Accesso alle cariche

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale di cui alla lettera b) dell'art. 23 del Regolamento venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per questa ultima carica,

resterà membro del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Art. 25 - Convocazione Consigli Direttivi

Il Consiglio Generale ed i Consigli Direttivi Regionali/Interregionali e Territoriali sono convocati in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola dopo la proclamazione degli eletti, comunque entro 20 giorni da quello della chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza presiede il Consiglio Generale.

Art. 26 - Elezione Organi

Il Consiglio Generale, con successive votazioni, elegge, nell'ordine, al suo interno: il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto e i Segretari Nazionali ; quindi il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale :

- a) su proposta della Segreteria Nazionale nomina il Coordinamento Nazionale Femminile e la responsabile del Coordinamento sentito il Coordinamento stesso;
- b) su proposta della Segreteria Nazionale nomina il Coordinamento Nazionale Giovani e il Responsabile del Coordinamento, sentito il Coordinamento stesso.

Il Consiglio Generale delibera sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Congresso; approva il Regolamento allo Statuto ed eventuali successive modifiche; approva il Regolamento per la elezione dei Delegati ai Congressi ai vari livelli e approva le modalità di svolgimento del Congresso Nazionale.

Inoltre approva il regolamento per l'elezione dei Coordinamenti Nazionale e Regionali dei Quadri.

Il Consiglio Generale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di iscrizione nonché le modalità di riscossione.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle previste nel presente Statuto da prendere a maggioranza qualificata.

I lavori del Consiglio Generale possono articolarsi in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte.

Il Consiglio Generale nomina al suo interno, su proposta della Segreteria Nazionale, le Commissioni.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro, valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Le Commissioni hanno funzioni deliberative sulle materie che il Consiglio Generale delega alla loro competenza.

Art. 27 - Convocazione Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte ogni anno.

Il Consiglio Generale è convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria. In via straordinaria può essere convocato a richiesta motivata di 1/3 dei Consiglieri Nazionali o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 28 - Tempi convocazione

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e dei Direttivi, a tutti i livelli, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, debbono essere effettuate almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La convocazione straordinaria del Consiglio Generale, debitamente motivata, è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 29 - Proposta Presidenza e Segreteria

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza e la Segreteria su proposta della Segreteria Nazionale.

Art. 30 - Competenze Segreteria Generale durante i lavori Consiglio Generale

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale, ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo al primo punto dell'ordine del giorno della sessione successiva.

Inoltre la stessa può proporre la modifica o l'integrazione dell'o.d.g..

Art. 31 - Mozione di sfiducia

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti, singolarmente e per iscritto, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 27 del Regolamento.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta dal Consiglio Generale da convocarsi entro 30 giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta.

Art. 32 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- b) dal Presidente dell'A.D.P.I.;
- c) dal Responsabile del Coordinamento Quadri;
- d) dalla Responsabile del Coordinamento Donne;
- e) dal Responsabile del Coordinamento Giovani;
- f) da 33 componenti eletti dal Consiglio Generale, a suffragio universale, nel suo seno;
- g) dal coordinatore nazionale delle aziende del Gruppo Poste;
- h) dal coordinatore nazionale delle aziende private di appalto, recapito e logistica postale.

Art.33 - Ruolo e competenze dell'Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata che indica l'ordine del giorno.

È convocato, inoltre, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso, comunque dalla Segreteria Nazionale entro un mese dalla data della richiesta.

Il comitato Esecutivo convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno.

Il comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale ed in caso di assenza, dal Segretario Generale Aggiunto e decide, oltre ai compiti attribuitigli dall'art. 14 dello Statuto Slp:

- a) il riparto della contribuzione ai vari livelli dell'Organizzazione;
- b) le quote di libertà, aspettative e permessi sindacali da ripartire nell'ambito delle strutture.

L'Esecutivo nazionale è inoltre competente a deliberare, su proposta della Segreteria nazionale, l'attribuzione di specifiche risorse ai coordinamenti regionali quadri per incentivarne l'attività sindacale sul territorio.

Le decisioni del comitato Esecutivo, salvo quelle previste nello Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. La Segreteria Generale ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo operatori ed esperti per le particolari materie in discussione.

Art. 34 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da massimo 5 componenti di cui almeno una donna:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) dai Segretari Nazionali.

Può articolarsi in Dipartimenti attraverso la costituzione di staff, avvalendosi di supporti e collaboratori.

Art.35 - Competenze della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale nomina il Coordinatore Nazionale dell'Attività Formativa.

Propone il Coordinamento Nazionale dei Quadri.

Designa:

- a) il Coordinatore Nazionale dei Quadri
- b) il Coordinamento Nazionale Femminile e la Rappresentante Nazionale;
- c) il Coordinamento Nazionale Giovani e il Rappresentante Nazionale;
- d) i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni;
- e) il coordinatore nazionale delle aziende del Gruppo Poste;
- f) il coordinatore nazionale delle aziende di appalto, recapito e logistica postale.

Predisporre:

- il bilancio consuntivo e preventivo;
- la ripartizione delle quote e delle libertà, aspettative e permessi sindacali.

Le designazioni negli enti e le predisposizioni sono da sottoporre alla approvazione dell'Esecutivo Nazionale.

Le Segreterie, a tutti i livelli, possono affidare incarichi esterni alla Segreteria, su specifici progetti.

Art. 36 - Il Coordinamento Nazionale dei Quadri

Il Coordinamento Nazionale Quadri è composto da tre membri; due componenti vengono eletti dall'Assemblea Nazionale dei delegati votati nelle assemblee regionali, su proposta della Segreteria Nazionale, in rappresentanza dei settori di produzione e staff.

Un componente è designato dalla Segreteria Nazionale ed assume il ruolo di Coordinatore Nazionale; tale designazione sarà sottoposta a ratifica da parte della stessa Assemblea Nazionale dei delegati.

Art. 37 – Sostituzione di membri decaduti dal Coordinamento Nazionale Quadri

Qualora un componente il Coordinamento Nazionale Quadri decada per un qualunque motivo dall'incarico, per la sua sostituzione si provvederà attraverso l'indicazione da parte della Segreteria Nazionale da sottoporre alla approvazione della Consulta Nazionale Quadri che si riunisce a tale scopo.

Tale sostituzione verrà ratificata nella successiva riunione del Consiglio Generale.

Art 38 - La Consulta Nazionale dei Quadri

La Consulta Nazionale dei Quadri è composta:

- a) dal Coordinamento Nazionale Quadri;

b) dai responsabili regionali dei Coordinamenti Quadri.

È presieduta dal Responsabile del Coordinamento Nazionale.

Si riunisce due volte l'anno.

Ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Nazionale Quadri nel definire orientamenti e indirizzi per le proprie peculiarità.

Art. 39 - Coordinamento Nazionale Donne

Il Coordinamento Nazionale Donne è composto da 4 componenti, 3 designati dalla Segreteria Nazionale mentre entra di diritto la componente effettiva del CPO nazionale.

Si riunisce, di norma ogni mese.

In linea con gli obiettivi di cui all'art. 40 dello Statuto i compiti del coordinamento, affiancando la Segreteria Generale, devono mirare:

1. all'elaborazione di iniziative che aggregino le lavoratrici al Sindacato e rafforzino la partecipazione delle donne alla vita del SLP;
2. all'approfondimento delle tematiche contrattuali che riguardano le donne, la famiglia le nuove flessibilità ed il malessere, i disagi e le prevaricazioni sui posti di lavoro;
3. al maggior utilizzo del CPO, organismo previsto per promuovere azioni positive e di formazione e per raccogliere denunce di discriminazioni nei confronti delle donne e dei soggetti deboli per attuare una concreta politica di pari opportunità.

Art. 40 - Consulta Nazionale Donne

La Consulta Nazionale Donne è composta:

- dal Coordinamento Nazionale;
- dalle Responsabili Regionali/Interregionali Donne.

È presieduta dalla Responsabile Nazionale.

La stessa si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Nazionale e sostenere nei territori le iniziative ed i programmi specifici.

Art. 41 -Coordinamento Nazionale Giovani

Il Coordinamento Nazionale Giovani è composto da 3 membri.

Si riunisce, di norma, ogni mese.

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 41 dello Statuto SLP, i compiti del coordinamento devono mirare:

1. all'elaborazione di iniziative che rafforzino la presenza nel SLP dei lavoratori più giovani e diano luogo ad un migliore utilizzo e ad un maggiore coinvolgimento di quelli già presenti negli organismi;
2. all'approfondimento delle tematiche riguardanti le aspettative dei giovani e le problematiche legate alle nuove flessibilità del lavoro.

Art. 42 - La Consulta Nazionale Giovani

La Consulta Nazionale Giovani è composta:

- dal Coordinamento Nazionale Giovani;
- dai Responsabili Regionali/Interregionali Giovani.

Si riunisce almeno due volte l'anno e coadiuva il Coordinamento nella progettazione e nelle iniziative specifiche.

Art. 43 – Azioni comuni tra Coordinamenti Giovani e Donne

Possono prevedersi azioni comuni tra i due coordinamenti donne e giovani ad ogni livello (nazionale, regionale, territoriale).

Art. 44 - Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale è composto da un minimo di 13 ad un massimo di 17 membri, secondo le seguenti consistenze di iscritti:

- 1) fino a 2000 iscritti 13;
- 2) da 2001 a 6000 15;
- 3) oltre 6000 17.

Fanno parte di diritto altresì del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale se non siano già membri eletti:

- i Segretari Territoriali;
- i Coordinatori Territoriali;
- la Coordinatrice regionale/Interregionale femminile;

- il Coordinatore regionale/Interregionale quadri;
- il Responsabile regionale/Interregionale del coordinamento giovani.

Art.45 - Convocazione Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale si riunisce normalmente ogni quattro mesi ed in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Regionale provvede alla sua convocazione che dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima e ne fissa l'ordine del giorno.

Le convocazioni straordinarie devono essere motivate e la Segreteria Regionale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.

Per esigenze di coordinamento ed allo scopo di favorire la eventuale presenza della Segreteria Nazionale, la Segreteria Regionale informerà in tempo utile la stessa, comunicando la data delle riunioni ed i relativi argomenti all'ordine del giorno, provvedendo, comunque, ad inviare successivamente le delibere assunte.

Art. 46 - Compiti Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale elegge:

- a) il Segretario Regionale/Interregionale;
- b) il Segretario Regionale/Interregionale Aggiunto;
- c) il componente la Segreteria.

Su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale approva il bilancio preventivo e consuntivo.

Nomina:

- a) i propri rappresentanti negli organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni;
- b) il Coordinamento Regionale/Interregionale Femminile e la rappresentante regionale;
- c) il Coordinamento Regionale/Interregionale Giovani ed il rappresentante regionale.

Infine ratifica la nomina del Responsabile Regionale/Interregionale del Coordinamento Quadri.

Art. 47- Segreteria Regionale/Interregionale

La Segreteria Regionale/Interregionale è composta da 3 componenti di cui almeno una donna;

- a) dal Segretario Regionale/Interregionale;
- b) dal Segretario Regionale/Interregionale Aggiunto;
- c) dal membro di Segreteria Regionale.

Nel caso di regionalizzazione o interregionalizzazione della struttura, la Segreteria è composta da 3 a 5 componenti, compreso il Segretario Generale.

La Segreteria Regionale/Interregionale può articolarsi in Dipartimenti attraverso la costituzione di staff, avvalendosi di supporti e collaborazioni , coinvolgendo anche i componenti del Direttivo Regionale.

La Segreteria Regionale/Interregionale designa:

- a) il Coordinamento Regionale/Interregionale Femminile;
- b) il Coordinamento Regionale/Interregionale Giovani;
- c) i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, associazioni ed enti.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Le designazioni ed i bilanci sono da sottoporre all'approvazione del Direttivo Regionale

Art. 48 - Organo Consultivo Regionale/Interregionale

L'O.C.R./O.C.I. è composto:

- * dai componenti la Segreteria Regionale/Interregionale;
- * dai Segretari Territoriali;
- * i Coordinatori Territoriali;
- * dal Responsabile del Coordinamento Quadri;
- * dalla Responsabile del Coordinamento Donne;
- * dal Responsabile del Coordinamento Giovani.

Lo presiede il Segretario Regionale/Interregionale.

Art. 49 - Coordinamento Regionale/Interregionale Quadri

Il Coordinamento Regionale/Interregionale Quadri è composto di 3 membri di cui almeno una donna, in rappresentanza della produzione e dello staff.

Il Coordinamento propone al suo interno la nomina del Responsabile ed il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale lo ratifica.

Ha il compito di rappresentanza dell'area Quadri a livello regionale.

Art. 50 – Sostituzione di Membri decaduti dal Coordinamento Regionale/Interregionale Quadri

Qualora un componente il Coordinamento Regionale/Interregionale Quadri decada per un qualunque motivo dall'incarico, per la sua sostituzione si provvederà attraverso l'indicazione da parte della Segreteria Regionale/Interregionale da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Coordinatori provinciali Quadri che si riunisce a tale scopo.

Tale sostituzione verrà ratificata nella successiva riunione del Direttivo Regionale.

Art. 51 - Il Coordinamento Regionale/Interregionale Donne

Il Coordinamento Regionale Donne è composto da 4 componenti; 3 saranno designate dalla Segreteria Regionale/Interregionale, mentre entra a farne parte di diritto la componente effettiva il CPO Regionale.

Il Coordinamento si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Il Coordinamento, nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 40 dello Statuto SIp, affiancano l'attività della Segreteria Regionale/Interregionale:

- Attraverso l'elaborazione di iniziative mirate a sostegno dell'azione politica;
- Organizzando iniziative contro il mobbing e gli atti discriminatori;
- Integrandolo la propria attività con quella del CPO Regionale.

Art. 52 - Consulta Regionale/Interregionale Donne

A livello regionale è costituita la Consulta Regionale/Interregionale Donne composta dal Coordinamento Regionale/Interregionale e dalle Responsabili territoriali dei rispettivi Coordinamenti.

La presiede la Responsabile Regionale/Interregionale.

Ha il compito di coadiuvare il coordinamento Regionale/Interregionale donne nello studio e nell'approfondimento delle iniziative specifiche.

Possono prevedersi iniziative comuni con la Consulta Regionale/Interregionale Giovani.

Art. 53 Il Coordinamento Regionale/Interregionale Giovani

Il Coordinamento Regionale/Interregionale Giovani è composto da 3 membri di cui almeno una donna.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Il coordinamento, nell'ambito degli obiettivi fissati dall'art. 41 dello Statuto SIp, affianca la Segreteria Regionale:

- Elaborando iniziative mirate a far avvicinare al sindacato i giovani nuovi occupati;
- Organizzando monitoraggi e ricerche a sostegno dello sviluppo occupazionale nell'ambito del settore postale.

Art. 54 -Consulta Regionale/Interregionale Giovani

A livello regionale/interregionale è costituita la Consulta Regionale/Interregionale Giovani composta dal Coordinamento Regionale/Interregionale Giovani e dai responsabili Territoriali dei Giovani.

La presiede il Responsabile Regionale/Interregionale Giovani.

Ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Regionale/Interregionale nello studio, nell'approfondimento e nella realizzazione delle iniziative specifiche.

Possono prevedersi iniziative comuni con la Consulta Regionale/Interregionale Donne.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 55 - Consiglio Direttivo Territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto da un minimo di 11 membri ad un massimo di 17, secondo le seguenti consistenze di iscritti:

- 1) fino a 1000 iscritti 11 membri;
- 2) da 1001 a 2000 iscritti 15 membri;
- 3) oltre 2000 iscritti 17 membri.

Del Consiglio Direttivo Territoriale fanno parte di diritto:

- la Responsabile del Coordinamento Terr.le Donne;
- il Responsabile del Coordinamento Terr.le Giovani;
- il Responsabile dei Quadri;

e, con voto consultivo:

- i Responsabili delle SAS e gli eletti RSU E RLS.

Si riunisce normalmente almeno ogni tre mesi, con delibera della Segreteria che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria, si riunisce, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti, o su richiesta della Segreteria Regionale/Interregionale o della Segreteria Nazionale.

Nei casi di riunione straordinaria i richiedenti dovranno anche fissare gli argomenti da mettere nell'ordine del giorno e la Segreteria Territoriale dovrà provvedere entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.

Per esigenze di coordinamento ed al fine di favorire la eventuale presenza, della Segreteria Nazionale e Regionale/Interregionale, la Segreteria Territoriale informerà in tempo utile le stesse, comunicando la data delle riunioni ed i relativi argomenti all'ordine del giorno, provvedendo, comunque, ad inviare successivamente le delibere assunte.

Art. 56 - Compiti Consiglio Direttivo Territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale, nella sua prima riunione, che dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Presidente del Congresso, elegge nel suo interno, con votazioni successive e separate:

- a) il Segretario Territoriale;
- b) il Segretario Territoriale Aggiunto;
- c) un componente la Segreteria.

Le Segreterie Territoriali potranno articolare le attività in Dipartimenti, attraverso la costituzione di staff avvalendosi di supporti e collaborazioni coinvolgendo anche i componenti del Direttivo Territoriale; dovrà essere previsto in ogni staff il Responsabile dei Servizi all'iscritto e il Responsabile della Comunicazione e della Stampa.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo.

Su proposta della Segreteria Territoriale nomina:

- a) i propri rappresentanti negli organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni;

- b) il Coordinamento territoriale femminile e la rappresentante territoriale;
- c) il Coordinamento territoriale giovani ed il rappresentante territoriale.

Inoltre definisce su proposta della Segreteria l'articolazione del sindacato nel territorio e l'attribuzione delle risorse.

Art. 57 - Compiti Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale designa:

- i coordinamenti Territoriali Femminile e Giovani composti da:
 - * per le sezioni fino a 2000 iscritti 5 componenti;
 - * per le sezioni oltre 2000 iscritti 7 componenti;

e nomina i rispettivi responsabili;

- i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, enti ed associazioni .

Predisporre:

- * il bilancio preventivo e consuntivo;
- * la proposta di articolazione del sindacato nel territorio e relativa attribuzione di risorse.

Le designazioni e le predisposizioni sono da sottoporre all'approvazione del Direttivo territoriale.

Art. 58 – Articolazione funzionale del Coordinamento Territoriale Slp

La nuova articolazione funzionale è composta da:

- l'assemblea congressuale;
- il Coordinamento territoriale;
- il Coordinatore territoriale;
- il Comitato di coordinamento.

Art. 59 - L'assemblea congressuale

Si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, è composta dai delegati al Congresso territoriale, regionale o interregionale eletti nel posto di lavoro.

Art. 60 - Il Coordinamento territoriale

Il Coordinamento territoriale si può costituire in ciascun territorio dove viene superata l'istanza congressuale Cisl, dietro autorizzazione della Segreteria Nazionale su richiesta della Segreteria Regionale. Laddove venissero meno le condizioni per le quali viene costituito il Coordinamento, su decisione dell'Esecutivo Nazionale, l'autorizzazione è revocabile.

È composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 15.

Ne fanno parte di diritto:

- la Responsabile Donne
- il Responsabile Giovani
- il Responsabile Quadri.

Si riunisce di norma 4 volte l'anno.

Compiti:

il coordinamento territoriale svolge attività di proselitismo e di assistenza agli iscritti;

promuove l'azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza, in armonia con gli orientamenti generali fissati dal Congresso Nazionale e collabora attivamente alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Territoriale, Regionale e Nazionale;

stabilisce gli ambienti di lavoro dove devono essere costituite le strutture di base; esse possono comprendere più uffici aventi omogeneità di lavoro;

approva il proprio documento di previsione e il proprio rendiconto consuntivo che confluisce nel bilancio consolidato della Federazione Territoriale;

coordina e sostiene gli eletti SLP nelle RSU/RLS.

Elegge al suo interno, con votazioni successive e separate:

- a) il Coordinatore Territoriale;
- b) i componenti del comitato di coordinamento, 2 componenti nelle strutture fino a 2.000 iscritti e massimo 4 componenti nelle strutture oltre i 2.000 iscritti.

Su proposta del Comitato di Coordinamento nomina:

- a) i propri rappresentanti negli organismi sindacali, aziendali, enti, associazioni nell'ambito del territorio di pertinenza;
- b) la Responsabile Donne;
- c) il Responsabile Giovani.

Al Coordinamento territoriale si applicano per quanto compatibili le norme previste da Statuto e Regolamento di attuazione per le Segreterie Territoriali.

Art. 61- Il Comitato di Coordinamento

Il comitato di coordinamento è composto da 3 a 5 membri, di cui almeno una donna.

Il comitato di coordinamento:

- designa i rappresentanti del Sindacato presso organismi sindacali, aziendali, enti ed associazioni;
- predispone il documento di previsione e il rendiconto consuntivo che andranno entrambi consolidati rispettivamente nel bilancio preventivo e nel bilancio consuntivo della segreteria territoriale o regionale di appartenenza;
- predispone la proposta di articolazione del sindacato nel territorio (Sas) e relativa eventuale attribuzione di risorse.

Le designazioni e le predisposizioni sono da sottoporre all'approvazione del Coordinamento Territoriale.

Art. 62- Il Coordinamento Territoriale Donne

Il Coordinamento Territoriale Donne ha il compito, nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 40 dello Statuto, di affiancare la segreteria promovendo iniziative che migliorino la qualità della vita delle donne nei luoghi di lavoro.

Art. 63- -Il Coordinamento Territoriale Giovani

Il Coordinamento Territoriale Giovani ha il compito, nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 41 dello statuto, di affiancare la segreteria promovendo iniziative di proselitismo, assistenza e tutela rivolti particolarmente ai lavoratori più giovani.

Art. 64 -Elezione delle SAS

Negli uffici, reparti o bacini territoriali più significativi di ciascuna azienda è costituita la SAS composta:

- * Nelle unità fino a 200 addetti è composta da 3 membri;
- * nelle unità da 201 a 1000 addetti è composta da 5 membri;
- * nelle unità da 1001 a 2000 addetti è composta da 7 membri;
- * nelle unità oltre 2000 addetti è composta da 9 membri.

Sono elettori ed eleggibili i soli iscritti.

Decisa la suddivisione nel territorio per la costituzione delle SAS nei posti di lavoro dovranno essere convocate le assemblee degli iscritti per la elezione dei delegati.

Possono prevedersi più assemblee nell'ambito delle stesse unità o area di delimitazione delle SAS.

Le votazioni per la elezione dei delegati si effettuano nel corso dell'assemblea e su scheda bianca tra i candidati che si propongono per tale incarico.

Nei casi in cui si rende necessaria l'integrazione nella struttura per decadenza, dimissioni o altro motivo di uno o più componenti, si procede alla elezione, nelle forme consuete, entro 15 giorni con le modalità previste dalle norme.

I delegati eletti in ogni unità costituiscono la SAS ed eleggono al loro interno il responsabile.

Le SAS vengono rinnovate ogni tre anni in coincidenza con le elezioni per le RSU.

Fanno parte di diritto della SAS in aggiunta al numero previsto le RSU/RLS elette/designate nelle liste SLP se iscritti.

Art. 65 - Compiti delle SAS

I delegati ed i responsabili delle SAS operano in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale.

I delegati componenti le SAS svolgono compiti di rappresentanza dell'Organizzazione sul posto di lavoro in coerenza con i deliberati degli organi statutari e gli indirizzi politici della Segreteria Territoriale.

Hanno la competenza per gli ambienti di lavoro, l'assistenza ai soci e curano il proselitismo.

ART. 66 - Coordinamento degli eletti nei luoghi di lavoro

Gli eletti SAS e RSU/RLS (se iscritti) di ogni Unità Produttiva di ciascuna azienda costituiscono il Coordinamento degli eletti SLP nei luoghi di lavoro, composto da 3 membri.

Questi nominano al loro interno un coordinatore che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo territoriale insieme ai responsabili di SAS. La segreteria territoriale può delegare a questo organismo, con apposita delibera, alcuni dei suoi compiti di rappresentanza politica e contrattuale nei confronti della controparte aziendale della U.P.

ART. 67 - Strutture Regionali Monocomposte

Le Strutture Regionali articolate su unico bacino territoriale (BZ, TN, AO) applicano, in quanto compatibile, il modello organizzativo delle strutture territoriali.

ART. 68 - Norma di salvaguardia delle componenti linguistiche

Al fine di salvaguardare la presenza delle diverse componenti linguistiche negli organismi della struttura regionale dell'Alto Adige, gli stessi (Consiglio Direttivo, Coordinamento Giovani e Donne, Segreteria) saranno composti nel rispetto della pariteticità degli appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco; ove possibile dovrà essere assicurata anche la presenza di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

Il regolamento congressuale dovrà prevedere norme idonee a garantire il raggiungimento di questo obiettivo.

Le Segreteria Regionale dell'Alto Adige è composta da 4 membri.

CAPITOLO VII

Art. 69 - Gestione straordinaria

Il Commissario, di cui all'art. 47 dello Statuto Slp, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i procedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, anche per instabilità politica, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi per oltre sei mesi.

La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo Nazionale preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un *commissario ad acta* con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Art.70 - Commissariamento

Il Commissario previsto dall'art.47 dello Statuto Slp compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale salvo quelli necessari ed urgenti che si pongono in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organi.

Art. 71– Reggenza

Il/La reggente, di cui all'art. 50 dello Statuto SIp, dovrà adempiere al mandato conferitogli/le promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del/della dirigente o dei/delle dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura a cui è stata richiesta la reggenza.

Il/la reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto/a alle norme sulla incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le/i segretarie/i generali.

CAPITOLO VIII

SERVIZI

Art. 72 - Il CSAP

Il CSAP - Comitato sindacale Assicurazione Postelegrafonici – è l'organismo unitario di assistenza assicurativa a favore dei lavoratori postelegrafonici.

Il CSAP promuove formule assicurative contro gli infortuni sul lavoro e durante il tempo libero, i ricoveri ospedalieri per malattie e infortuni, la responsabilità amministrativa, la RCVT ed altre formule di copertura assicurativa.

Svolge la sua attività senza finalità di lucro e con bilancio autonomo.

Art. 73- La società di servizi

Il SLP può fornire attraverso la costituzione di una società, servizi ai propri soci, riguardanti i campi dell'assistenza legale, delle assicurazioni, del credito, della grande rete distributiva.

I servizi saranno forniti gratuitamente o con parziali contributi da parte dei soci.

CAPITOLO IX

FINANZE E PATRIMONI

Art. 74- Patrimonio

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio del SLP - CISL, dallo stesso promossi, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni, il SLP CISL disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uso alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

Art. 75- Bilanci

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta dalle strutture a tutti i livelli in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate.

Essi debbono essere verificati dai collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati:

- * Entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Segreterie Territoriali alle UST ed alla Segreteria Nazionale e Regionale;
- * Entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Segreterie Regionali alle USR ed alla Segreteria Nazionale;
- * Entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla Segreteria Nazionale alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Ove sia presente il Coordinamento Territoriale devono essere predisposti:

- Un documento di previsione di spesa che deve essere consolidato nel bilancio preventivo della Segreteria Territoriale o Regionale di appartenenza;
- Un rendiconto consuntivo che deve essere consolidato nel bilancio consuntivo della Segreteria Territoriale o Regionale di appartenenza.

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, entro la data del 31 Marzo.

Ogni anno la Segreteria Nazionale provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato.

Ogni 2 anni la Federazione Nazionale provvederà alla predisposizione del bilancio sociale.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 76- Quote alle strutture

Le quote contributive alle strutture periferiche vengono versate su conto corrente postale intestato al SLP-CISL.

Le firme di traenza del Segretario Regionale e Territoriale e dei Segretari Amministrativi (nonché dei Coordinatori Territoriali e dei Coordinatori amministrativi, laddove siano presenti i Coordinamenti Territoriali) da apporre congiuntamente sul conto, sono autorizzate dalla Segreteria Nazionale SLP.

In caso di assenza del Segretario Regionale e Territoriale, lo stesso può delegare il Segretario Aggiunto ad effettuare operazioni sul conto corrente postale congiuntamente al Segretario Amministrativo.

Art. 77- Trattamento dei dati del personale e degli iscritti

Le strutture ad ogni livello dovranno identificare il Responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 675/96 (privacy).

APPROVATO ALL'UNANIMITA' IL 18 MAGGIO 2017 AL CONGRESSO NAZIONALE DI
MONTESILVANO